

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15895 Anno 2017

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data pubblicazione: 26/06/2017

ORDINANZA

sul ricorso 10403-2016 proposto da:

BISEGNA MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI, 158, presso lo studio dell'avvocato FABIO PINCI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MARONCELLI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO DULCERI 36, presso lo studio dell'avvocato GINA CECCHINI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato BARBARA VALENTE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7312/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che con sentenza del 3/11/2015 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, accertata l'esistenza tra Bisegna Marina, datrice di lavoro, e Maroncelli Roberta, lavoratrice, di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel IV livello del CCNL commercio a decorrere dal 1/10/1991, aveva condannato l'odierna ricorrente al pagamento di somme a titolo di differenze retributive;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Bisegna sulla base di un unico motivo, illustrato mediante memoria;

che la Maroncelli ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO

che l'Avv. Fabio Pinci ha dichiarato, nell'intestazione del ricorso per cassazione, di rappresentare e difendere Marina Bisegna sulla base di delega in calce al ricorso in appello;

che, tale essendo l'unica fonte dello ius postulandi, il ricorso è inammissibile, a nulla rilevando la qualità di avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti del difensore, poiché, come ripetutamente chiarito da questa Corte (ex plurimis Cass. 13558/2012), <Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio>;

che la rilevata inammissibilità non può essere superata con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art. 182, comma 2, c.p.c. (norma richiamata dalla ricorrente nelle memorie), sia perché si verte

in tema di procura del tutto mancante, sin dall'origine, e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità senza il quale l'atto introduttivo del giudizio civile (per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato) non può essere qualificato come tale (si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016), sia perché l'invito alla regolarizzazione da parte del giudice previsto dalla norma invocata risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l'espletamento di un'attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito (si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016);


che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale < In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio > (così Cass. 11551 /2015, conforme Cass. n. 58 del 07/01/2016);


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'avv. Fabio Pinci al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 10/5/2017

IL CANCELLIERE 

 Il Presidente